

REGOLAMENTO PER IL CONGRESSO DEL PARTITO DEMOCRATICO DI ROMA

Articolo 1 - (Elettorato attivo e passivo)

1. Possono partecipare al voto tutte/i le/gli iscritte/i certificate/i dall'anagrafe 2021 che abbiano rinnovato entro il giorno del congresso di circolo anche nel corso dell'assemblea congressuale e le/i nuove/i iscritte/i alla data del 25 settembre 2022.
2. Possono sottoscrivere le candidature le/gli iscritte/i, ivi comprese/i quelle/i registrate/i online, certificate/i 2021 e nuove/i iscritte/i alla data del 20 settembre 2022.
3. Per l'elettorato passivo è valida l'iscrizione al Partito nel momento dell'accettazione della candidatura.
4. Le/gli elette/i del PD devono essere in regola con i versamenti previsti dal Regolamento Finanziario e dallo Statuto ai sensi dell'art. 22 comma 2 dello Statuto Nazionale del PD e dal Regolamento Finanziario del Partito Democratico di Roma.

Articolo 2 - (Commissione Federale per il Congresso)

1. La Direzione federale elegge, con il consenso di almeno 2/3 dei presenti, la Commissione Federale per il Congresso e approva l'elenco dei Circoli territoriali, tematici e d'ambiente e l'elenco delle/dei rispettive/i Segretarie/i.
2. La Commissione Federale per il Congresso è deputata a garantire il corretto svolgimento del procedimento elettorale.
3. La Commissione Federale per il Congresso è formata al massimo da 11 componenti ed è successivamente integrata da una/un rappresentante per ciascuna delle candidature a Segretaria/o di Federazione, ed è inoltre invitata/o la/il Presidente della Commissione federale di garanzia o sua/o delegata/o senza diritto di voto.
4. La Commissione Federale per il Congresso, nella prima seduta, elegge al suo interno la/il Presidente.
5. La Commissione Federale per il Congresso, nello svolgimento dei suoi lavori e nelle decisioni che assume, si ispira al principio della ricerca del più ampio consenso.
6. La Commissione Federale per il Congresso ha il compito di garantire che il procedimento di elezione dell'Assemblea Federale e della/del Segretaria/o si svolga in modo democratico e che in tutte le iniziative e in tutti i momenti del dibattito sia assicurata piena parità di diritti a tutte/i le/i candidate/i analogamente per i congressi di circolo.
7. La Commissione Federale per il Congresso:
 - a) assicura che sia data massima e tempestiva comunicazione a tutte/i le/gli iscritte/i dei termini e delle modalità di presentazione delle candidature stabiliti dal regolamento;
 - b) determina la ripartizione dei seggi dell'Assemblea federale tra i Circoli effettuandola in ragione proporzionale delle iscritte e degli iscritti certificate/i dall'anagrafe 2021;
 - c) cura la pubblicazione e la diffusione delle linee politico-programmatiche presentate dalle/dai candidate/i alla carica di Segretaria/o di Federazione e di eventuali documenti presentati dalla lista o dalle liste a lei/lui collegate e assicura a tutte eguale dignità e piena parità di diritti, garantendo che siano disponibili per la consultazione delle/degli iscritte/iscritti durante l'Assemblea di Circolo;
 - d) elabora il modulo per la raccolta delle firme;
 - e) fornisce ad ogni Circolo il tabulato dell'Anagrafe delle/degli iscritte/iscritti su cui registrare la partecipazione al voto, la scheda elettorale per l'elezione della/del Segretaria/o di Federazione, il modello di verbale sul quale registrare i risultati delle votazioni per gli Organi di Federazione, delle/dei Segretarie/i e dei direttivi dei Circoli.
 - f) assicura che un suo membro o delegata/o partecipi allo svolgimento delle Assemblee di Circolo per verificarne il corretto andamento, coadiuvato dalla presidenza dell'Assemblea.

g) dopo aver ricevuto i verbali dei Congressi di Circolo provvede alla ratifica e proclamazione delle elette e degli eletti dopo aver verificato il totale versamento delle quote delle/degli iscritte/i del relativo Circolo.

Articolo 3 - (Candidature a Segretaria/o di Federazione e componente Assemblea Federale)

1. Le candidature alla carica di Segretaria/o di Federazione dovranno essere sottoscritte da un numero minimo di iscritte/i non inferiore a 500 espressione di almeno 10 circoli.
2. Alle candidature alla carica di Segretaria/o di Federazione sono allegare le linee politico programmatiche.
3. Alle candidature alla carica di Segretaria/o di Federazione è collegata una o più liste autorizzate dalla/dal candidata/o Segretaria/o sottoscritte ciascuna da un numero minimo di iscritte/i non inferiori a 300 espressione di almeno 10 circoli.
4. Le candidature devono essere depositate presso la Commissione Federale per il Congresso entro le ore 20 del 25 settembre 2022, unitamente alle linee politico programmatiche. Qualora la/il candidata/o sia sostenuta/o da più liste, anche il nome delle liste a sostegno e della/del responsabile di ciascuna di esse.
5. La Commissione Federale per il Congresso accerterà entro 24 ore dalla scadenza indicata per il deposito che l'interessata/o possieda i requisiti per la candidatura previsti dallo Statuto Nazionale, da quello Regionale, dal Codice Etico e dal Regolamento Finanziario regionale e romano.
6. Ai fini dell'elezione dell'Assemblea di Federazione in ogni Circolo è presentata una o più liste di candidature collegata alla/al singola/o candidata/o Segretaria/o il quale autorizza il collegamento (nel caso di più liste anche la/il relativa/o Responsabile autorizza il collegamento).
7. Ciascuna lista per l'Assemblea Federale non può contenere un numero di candidature superiore a quello spettante a quel Circolo.
8. Le liste si presentano il giorno dell'apertura del Congresso del singolo Circolo entro 1 ora dall'avvenuto insediamento della Presidenza del Congresso la quale ne accerta i relativi requisiti.
9. Le liste devono essere formate, pena l'inammissibilità, nel rispetto dell'alternanza di genere, che dovrà essere rispettata anche in caso di surroghe successive.
10. Le liste dovranno favorire altresì la partecipazione attiva e significativa dei Giovani Democratici nella composizione delle stesse.

Articolo 4 (Composizione dell'Assemblea di Federazione)

1. Il numero massimo dei componenti dell'Assemblea di Federazione direttamente eletto dalle Assemblee di Circolo è stabilito in 400 membri.
2. Il numero complessivo dei componenti dell'Assemblea è determinabile soltanto al termine del riequilibrio proporzionale che avviene a conclusione delle Assemblee di Circolo.
3. Sono membri di diritto: La/il Segretaria/o eletta/o; le/i candidate/i a Segretaria/o; la/il Sindaco di Roma; la/il Capogruppo in Consiglio Comunale; la/il Segretaria/o dei Giovani Democratici; la Coordinatrice della Conferenza permanente delle Donne, le/i componenti della Commissione per il Congresso;
4. Sono membri senza diritto di voto qualora iscritti/e al Partito Democratico di Roma le/i seguenti elette/i: /il Presidente della Regione Lazio, le/i Ministre/i, le/i sottosegretarie/i, i/le Parlamentari, gli/le Assessori/e

Regionali, i/le Consiglieri/e Regionali, gli/le Assessori/e Comunali, i/le Consiglieri/e Comunali, i/le Presidenti di Municipio e i/le Capigruppo nei Municipi dove il Presidente non sia iscritto al Partito Democratico di Roma.

Articolo 5 - (Convocazione delle Assemblee di Circolo)

1. Le Assemblee di Circolo dovranno tenersi fra il 3 ottobre 2022 e il 23 ottobre 2022 previa comunicazione da parte della Segretaria/o di Circolo alla Commissione Federale per il Congresso.
2. La/il Segretaria/o di Circolo convoca l'Assemblea con almeno 7 giorni di preavviso.
3. La convocazione dell'Assemblea deve essere pubblica e indirizzata a tutte/i le/gli iscritte/i del circolo e deve indicare il giorno e l'ora di inizio della riunione, l'orario e le modalità di presentazione delle candidature a Segretaria/o e della lista collegata, il programma dei lavori e l'orario di inizio e di fine delle votazioni.
4. Le assemblee di circolo dovranno svolgersi in stretta osservanza delle norme Anticovid.

Articolo 6 - (Candidature a Segretaria/o e componente del Direttivo di Circolo)

1. Le candidature a Segretaria/o di Circolo e le liste delle/dei candidate/i al Direttivo di Circolo vanno presentate durante l'Assemblea delle/degli iscritte/i alla Presidenza del Congresso.
2. Qualora richiesto e con il voto favorevole della maggioranza qualificata dei 2/3 delle/dei presenti, l'Assemblea di Circolo può modificare il numero delle/dei componenti del Direttivo di Circolo, stabilito dalla Commissione Federale per il Congresso, entro un limite massimo del 10 %.
3. Ogni candidatura a Segretaria/o di Circolo deve essere sottoscritta da una percentuale di iscritti superiore al 10% delle/degli iscritte/iscritti certificate/i 2021.
4. Ogni lista di candidature al Direttivo di Circolo deve essere sottoscritta da una percentuale di iscritte/i superiore al 10% delle/degli iscritte/i certificate/i 2021.
5. La/il Segretaria/o di Circolo è eletta/o dall'Assemblea delle/degli iscritte/i in collegamento a una o più liste delle/dei candidate/i al Direttivo di Circolo di cui autorizza il collegamento.
6. Ciascuna lista non può contenere un numero di candidature al Direttivo superiore al numero previsto di componenti dell'organismo.
7. Le liste devono essere formate, pena l'inammissibilità, nel rispetto dell'alternanza di genere, che dovrà essere rispettata anche in caso di surroghe successive.
8. Le liste, nella loro composizione, dovranno favorire altresì la partecipazione attiva e significativa dei Giovani Democratici.
9. Le/il candidate/i al Direttivo vengono elette/i secondo l'ordine di posizione nella lista.
10. Il voto per la/il Segretaria/o di Circolo si esprime votando la lista collegata alla sua candidatura.
11. Le/i componenti del Direttivo sono ripartiti tra le liste con il metodo proporzionale d'Hondt.
12. È eletta/o Segretaria/o di Circolo la/il candidata/o collegata/o alla maggioranza assoluta di componenti del Direttivo.

13. Qualora nessuna/nessun candidata/o Segretaria/o abbia conseguito la maggioranza assoluta di componenti del Direttivo, il Direttivo viene convocato dalla Commissione Federale per il Congresso entro 7 giorni dalla data di svolgimento dell'Assemblea per eleggere il Segretario di Circolo con un ballottaggio a scrutinio segreto, a cui accedono le/i due candidate/i collegate/i al maggior numero di componenti dell'organismo.
14. Eventuali reclami, avanzati entro le 24 ore successive alla chiusura delle operazioni elettorali, vengono esaminati dalla Commissione Federale per il Congresso che assume le proprie determinazioni prima della proclamazione.

Articolo 7 - (Modalità di svolgimento delle Assemblee di Circolo)

1. Le modalità e i tempi di svolgimento delle Assemblee di Circolo devono garantire la più ampia possibilità di intervento alle/agli iscritte/iscritti e devono rispettare le norme di cui all'art.5 comma 4.
2. Le Assemblee di Circolo sono aperte alla partecipazione di elettrici/elettori, simpatizzanti del Partito Democratico ed Associazioni di quartiere e di categoria.
3. In apertura dell'Assemblea di Circolo, su proposta della/del Segretaria/o del Circolo stesso, viene costituita e messa ai voti per approvazione una Presidenza, che ha il compito di assicurare il corretto svolgimento dei lavori e garantisca la presenza di almeno una/un rappresentante per ciascuna candidatura.
4. Fa parte della Presidenza un membro della Commissione Federale per il Congresso o una/un sua/o delegata/o esterna/o alla stessa che è tenuta/o ad assistere alla riunione, con funzioni di garanzia circa il regolare svolgimento dei lavori.
5. Prima che siano aperte le operazioni di voto, vengono presentate le linee politico programmatiche collegate alle candidature a Segretaria/o di Federazione e, distintamente rispetto alle prime, le candidature a Segretaria/o di Circolo, assicurando a ciascuna di esse pari opportunità di esposizione, entro un tempo massimo di 15 minuti.
6. L'elezione degli Organi di Federazione e dei Circoli avviene in ogni caso a scrutinio segreto.
7. Le votazioni si svolgono a conclusione del dibattito, la cui ora dovrà essere prefissata nella lettera di convocazione dell'Assemblea.
8. Le operazioni di voto dovranno svolgersi in un'unica seduta in un arco di tempo non inferiore ad 1 ora e non superiore a 5 ore, fatte salve le deroghe stabilite in ottemperanza all'art. 6 comma 4
9. Lo scrutinio è pubblico e viene svolto dalla Presidenza immediatamente dopo la conclusione delle operazioni di voto.

Articolo 8 - (Elezione della/del Segretaria/o e dell'Assemblea di Federazione)

1. Il voto per la/il Segretaria/o di Federazione si esprime tracciando un segno sulla lista collegata alla sua candidatura (o solo su una delle liste collegate qualora la Federazione si sia avvalsa della facoltà di cui al precedente comma 3 dell'art.3).
2. Le/i candidate/i all'Assemblea di Federazione vengono elette/i secondo l'ordine di posizione nella lista.
3. Le/i delegate/i all'Assemblea di Federazione da eleggere in ogni Circolo sono ripartite/i tra le liste con il metodo proporzionale d'Hondt, fino a raggiungere il numero di eligende/i previsto in quel Circolo.
4. Terminati i Congressi di Circolo il riequilibrio proporzionale a livello di Federazione deve garantire la piena proporzionalità delle/dei delegate/i elette/i da ciascuna di queste liste con il rispettivo numero di voti validi riportati. Tale riequilibrio avviene assumendo come riferimento la lista che ha ottenuto lo scarto positivo più alto tra la percentuale di delegati eletti nei Circoli e la percentuale di voti validi riportati. A

tale lista non viene attribuito nessuna/nessun ulteriore delegata/o, mentre il numero di delegate/i delle altre liste viene proporzionato a quello della prima, individuando le/i delegate/i da recuperare per ciascuna lista con il metodo dei resti più alti percentuali nei singoli Circoli.

5. Il numero complessivo di delegate/i all'Assemblea di Federazione può essere perciò determinato solo al termine del riequilibrio, in modo da assicurare a ogni lista un numero di delegate/i direttamente proporzionale ai voti ottenuti.
6. È eletta/o Segretario/a di Federazione la/il candidata/o collegata/o alla maggioranza assoluta di delegati all'Assemblea di Federazione.
7. Qualora nessuna/nessun candidata/o Segretario/a abbia conseguito la maggioranza assoluta dei delegati, l'Assemblea di Federazione elegge la/il Segretario/a di Federazione con un ballottaggio a scrutinio segreto, a cui accedono le/i due candidate/i collegate/i al maggior numero di delegati.
8. Qualora nella composizione finale dell'Assemblea di Federazione risulti compromesso l'equilibrio di genere si renderà necessario un ulteriore riequilibrio nel rispetto degli Statuti Nazionale e Regionale del Partito Democratico, fatto salvo il risultato di lista e l'obbligo di non superare il numero dei componenti dell'Assemblea superiore.
9. A conclusione delle operazioni di voto in ciascun Circolo viene redatto un verbale che verrà immediatamente trasmesso alla Commissione Federale per il Congresso per le operazioni di calcolo per la composizione dell'Assemblea di Federazione. Il verbale conterrà anche, a fini informativi e per garantirne la trasparenza, i risultati delle votazioni per l'elezione del Segretario e del Direttivo di Circolo.

Articolo 9 - (Proclamazione dei risultati e nomina della/del Segretario/a)

1. La Commissione Federale per il Congresso, acquisiti tutti i verbali relativi al Congresso di Federazione, comunica i risultati del voto e convoca la riunione dell'Assemblea di Federazione che si dovrà svolgere entro il 30 ottobre 2022 ed è soggetta come le assemblee di circolo alle disposizioni del precedente art. 6 comma 4.
2. L'Assemblea, sotto la presidenza provvisoria della Commissione Federale per il Congresso, elegge la/il propria/o Presidente.
3. Le modalità di presentazione delle candidature alla carica di Presidente dell'Assemblea e le relative modalità di voto, vengono proposte dalla Commissione Federale per il Congresso e approvate dall'Assemblea.
4. Il Presidente dell'Assemblea proclama eletta/o alla carica di Segretario/a la/il candidata/o che, sulla base delle comunicazioni della Commissione Federale per il Congresso abbia riportato la maggioranza assoluta dei membri dell'Assemblea eletti nella lista a lei/lui collegata (o alle liste qualora la Federazione si sia avvalsa della facoltà di cui al precedente comma 3 dell'alt. 4).
5. Qualora nessun candidato abbia riportato tale maggioranza assoluta, il Presidente dell'Assemblea indice, in quella stessa seduta, il ballottaggio a scrutinio segreto tra le/i due candidate/i collegate/i al maggior numero di componenti l'Assemblea. All'esito del ballottaggio la/il Presidente dell'Assemblea proclama eletta/o Segretario/a la/il candidata/o che ha ricevuto il maggior numero di voti validamente espressi.

Articolo 10 - (Giovani Democratici)

1. La/il Responsabile del tesseramento di Federazione dei Giovani Democratici comunica alla Commissione Federale per il Congresso, per ogni Circolo, l'anagrafe delle/degli iscritte/iscritti certificata 2021 e delle/dei nuove/i iscritte/i alla data del 25 settembre 2022. Entro 5 giorni dallo svolgimento della prima assemblea di Circolo comunica inoltre l'elenco delle iscrizioni 2021 rinnovate nel 2022.

Articolo 11 - (Garanzie)

1. La Direzione di Federazione, all'atto della costituzione della Commissione Federale per il Congresso, affida alla Commissione stessa la responsabilità di accesso e vigilanza sull'Anagrafe delle/degli iscritte/i.
2. Coloro che ricoprono ruoli dirigenti esecutivi a tutti i livelli devono rigorosamente astenersi dall'utilizzare le risorse e l'organizzazione del Partito stesso per promuovere iniziative tese a sostenere o danneggiare specifiche/specifici candidate/i alle cariche interne. In caso di manifesta e reiterata violazione di tale divieto, la Commissione di Garanzia del livello territoriale competente dispone la sospensione del dirigente da ogni incarico di Partito per un periodo non inferiore a sei mesi.
3. Eventuali contestazioni riguardo la violazione delle norme previste dal presente regolamento devono essere rivolte in prima istanza alla Commissione Federale per il Congresso e in seconda istanza alla Commissione di Garanzia regionale che avranno l'obbligo di deliberare secondo le norme degli Statuti nazionale e regionale entro e non oltre 48 ore dalla presentazione della contestazione.
4. Le strutture del Partito saranno a disposizione di tutte/i le/i candidate/i che ne faranno richiesta.

Articolo 12 - (Elezioni dei coordinamenti municipali)

1. Le modalità di elezione dei Coordinamenti municipali sono disciplinate da apposito regolamento e devono svolgersi entro 60 giorni dalla proclamazione della/del segretaria/o della Federazione.